RICERCA E SELEZIONE PERSONALE DI VENDITA

Everap S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di LB Holding S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

In conformità al
D.LGS. 231/2001 e ss.mm.ii.

Revisione **05** del **09 maggio 2025**

Sommario

Quadro normativo di riferimento 1

1.1 – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 1

1.2 – Enti ai quali si applica la normativa (Art.1 del Decreto) 1

1.3 – Soggetti Attivi dei Reati Presupposto (Art.5 del Decreto) 1

1.4 – I Reati Presupposto (Art.24 e ss. del Decreto) 2

1.5 I reati commessi all'estero (Art. 4 del Decreto) 12

1.6 Le sanzioni previste dal Decreto 12

1.7 Condotte esimenti della responsabilità amministrativa dipendente da reato (Art. 6 comma 1 e Art. 7 comma 1 e 2 del Decreto) 13

1.8 Contenuto dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (Art. 6 comma 2 e 2 bis e Art. 7 comma 3 e 4 del Decreto) – Linee Guida di CONFINDUSTRIA (Art. 6 comma 3 del Decreto) 14

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Everap S.p.A. 16

2.1 – Attività di Everap S.p.A. 16

2.2 – Modello di organizzazione, gestione e controllo, Codice Etico e di Comportamento di Everap S.p.A. 17

2.3 – Processo di sviluppo del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Everap S.p.A. 18

2.3.1 - Premessa 18

2.3.2 - Fasi di sviluppo del Modello 19

2.4 – Reati Presupposto rilevanti per Everap S.p.A. 20

2.5 – Destinatari del Modello di Everap S.p.A. 20

L'Organismo di Vigilanza 21

3.1 - Premessa 21

3.2 – L'Organismo di Vigilanza di Everap S.p.A. 21

3.2.1 - Struttura, composizione e requisiti 21

3.2.2. - Nomina, durata in carica, cause di ineleggibilità e decadenza, rinuncia, revoca 21

3.2.3 - Compiti, poteri e obblighi 22

3.2.4 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e dall'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari 24

3.2.5 - Budget 26

3.2.6 - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza 26

Sistema disciplinare 27

4.1 – Premessa 27

4.2 – Sistema disciplinare di Everap S.p.A. _____ 27
Diffusione del Modello di Everap S.p.A. _____ 28
Aggiornamento del Modello di Everap S.p.A. _____ 29
Documenti facenti parte del Modello di Everap S.p.A. _____ 30

everap dal 1986
RICERCA E SELEZIONE PERSONALE DI VENDITA

1.0 Quadro normativo di riferimento

1.1 – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

In data 4 luglio 2001, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito il "**D.lgs. 231/2001**" oppure anche solo il "**Decreto**"). Con il Decreto il legislatore italiano ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito; in particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito anche "**Ente/i**") che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica (di seguito anche "**Soggetto/i Attivo/i**") che ha commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, uno dei reati tassativamente individuati dal Decreto (di seguito anche "**Reato/i Presupposto**"). Nel prosieguo definiremo questa responsabilità come "**responsabilità amministrativa dipendente da reato**".

1.2 – Enti ai quali si applica la normativa (Art.1 del Decreto)

In base al Decreto, per Enti – che, al ricorrere dei presupposti di legge, potrebbero essere soggetti a responsabilità amministrativa dipendente da reato – si intendono gli enti forniti di personalità giuridica (es. le società di capitali), nonché le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.
Il Decreto non si applica invece allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

1.3 – Soggetti Attivi dei Reati Presupposto (Art.5 del Decreto)

La responsabilità amministrativa dipendente da reato è ascrivibile all'Ente esclusivamente se la persona fisica che ha commesso il Reato Presupposto (di seguito anche "**Soggetto Attivo**"), nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, rientra in una delle seguenti categorie:

- "**Soggetti Apicali**", ossia persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- "**Soggetti Sottoposti**", ossia persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

L'Ente non risponde se il Soggetto Attivo ha commesso il reato **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5 comma 2 del Decreto).

1.4 – I Reati Presupposto (Art.24 e ss. del Decreto)

La responsabilità amministrativa dipendente da reato dell'Ente può sussistere solo se il fatto commesso dal Soggetto Attivo, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, integra uno dei Reati Presupposto tassativamente individuati nel Decreto e che si elencano di seguito suddividendoli per classi di reato.

❖ **Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del Decreto)**[1]

- Peculato (art. 314 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p.).

[1] ARTICOLO 24:inserito dalla data di pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 231/2001 (in vigore dal 4 luglio 2001); poi modificato da D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e infine dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137. ARTICOLO 25: inserito dalla data di pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 231/2001 (in vigore dal 4 luglio 2001); poi modificato da L. 6 novembre 2012, da L. 9 gennaio 2019 n. 3, da D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 e infine da D.L. 4 luglio 2024 convertito, con modifiche, in L. 8 agosto 2024 n. 112.

❖ **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis del Decreto)[2]**

- (Falsità in) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Estorsione informatica (art. 629, comma 3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 105/2019).

❖ **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del Decreto)[3]**

- Associazione per delinquere finalizzata a commettere: (i) delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); (ii) reati concernenti la violazione delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 286/98); (iii) traffico di organi o di tessuti umani prelevati da persona di cui sia stata accertata la morte (art. 22 comma 3 e 4 L. 91/99); (iv) opera di mediazione nella donazione di organi da vivente (art. 601 bis comma 2 e 3 c.p.) (art 416 comma 6 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 comma 1, 2, 3, 4, 5, 7 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle

[2] Inserito dall'art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48; poi modificato dall'art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93 e da art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 convertito in L. 133/2019, , e infine da L. 28 giugno 2024 n. 90.
[3] Inserito dall'art. 2, comma 29, L. 15 giugno 2009, n. 94.

everap dal 1986
RICERCA E SELEZIONE PERSONALE DI VENDITA

previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

❖ **Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis del Decreto)[4]**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza accordo, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

❖ **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)[5]**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

❖ **Reati societari (art. 25-ter del Decreto)[6]**

- False comunicazioni sociali, in generale (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali, per fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo in danno ai soci (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

[4] Inserito dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350; poi modificato dall'art. 15, comma 7, L. 23 luglio 2009, n. 99.
[5] Inserito dall'art. 15, comma 7, L. 23 luglio 2009, n. 99.
[6] Inserito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61; poi modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, dalla L. 27 maggio 2015 n. 69, dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e infine dal D.Lgs. 19/2023.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

❖ **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater del Decreto)**[7]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Promozione, organizzazione, costituzione, finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati di gruppi terroristici (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento di persone con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento di persone ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal C.P. e dalle leggi speciali (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo) (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 303 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 304 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art.1 D.L. 15.12.1979, n. 625, convertito con mod. in L. 06.02.1980, n. 15);
- Delitti in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

[7] Inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7.

❖ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 del Decreto)[8]**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di indicazioni terapeutiche (art. 583-bis c.p.).

❖ **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies del Decreto)[9]**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

❖ **Reati di abuso di mercato (Art.25-sexies del Decreto)[10]**

- **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

❖ **Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies del Decreto)[11]**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

❖ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies del Decreto)[12]**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

❖ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 del Decreto)[13]**

[8] Inserito dall'art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.
[9] Inserito dall'art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228; poi modificato dall'art. 10, comma 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e dall'art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199.
[10] Inserito dall'art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62.
[11] Inserito dall'art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123; poi modificato dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
[12] Inserito dall'art. 72, comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231; poi modificato dall'art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014, n. 186.
[13] Inserito dall'art. 3, comma 1, lettera a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184; poi modificato dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.), aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

❖ **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del Decreto)[14]**

- Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 co. 1 lett. a-*bis*) L. 633/1941);
- Reati di cui all'art. 171 co. 1 commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171 co. 3 L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis* co.1 L. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis* co. 2 L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali, drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico le

[14] Inserito dall'art. 15, comma 7, lettera c), L. 23 luglio 2009, n. 99.

everap dal 1986
RICERCA E SELEZIONE PERSONALE DI VENDITA

duplicazioni o riproduzioni abusive precedentemente indicate, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione delle stesse; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure (fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale); abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, o distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; abusiva fissazione, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-ter co.1 L. 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunicazione al pubblico con immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione dei reati di cui all'art. 171 ter co. 1 L. 633/1941 con esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione di attività illecite di cui all'art. 171 ter co. 1 L. 633/1941 (art. 171-ter co.2 L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis L. 633/1941, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti stessi; falsa dichiarazione di avvenuto

assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis co. 2 L. 633/1941 (art. 171-septies L. 633/1941);
- A fini fraudolenti produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

❖ **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies del Decreto)[15]**
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

❖ **Reati ambientali (Art. 25-undecies del Decreto)[16]**
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Inquinamento e disastro ambientali colposi (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Inquinamento e disastro ambientali commessi in associazione: (i) per delinquere (art. 416 c.p.); (ii) mafiosa anche straniera (art. 416-bis c.p.) per acquisire o controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 4, 5 e 6 primo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente da parte di chi ne ha cagionato l'inquinamento con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio o con sostanze pericolose (art. 257 co. 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Predisposizione di certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizioni e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258 co. 4 secondo periodo, oggi terzo periodo, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Reati connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis co. 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Emissione in atmosfera con superamento di valori limite di qualità dell'aria (art. 279 co. 5 D.Lgs. 152/2006);

[15] Inserito dall'art. 4, comma 1, 3 agosto 2009, n. 116.
[16] Inserito all'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121; poi modificato dall'art. 1, comma 8, L. 22 maggio 2015, n. 68.

everap dal 1986
RICERCA E SELEZIONE PERSONALE DI VENDITA

- Commercio di animali e vegetali in via di estinzione o di animali selvatici pericolosi per salute e incolumità pubblica (artt. 1 co. 1 e 2, 2 co. 1 e 2, L. n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze per l'importazione di animali o vegetali (art. 3-bis co. 1 L. n. 150/1992);
- Gestione di sostanze nocive dell'ozono (art. 3 co. 6 L. n. 549/1993);
- Inquinamento doloso da parte di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo da parte di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).

❖ **Reati transnazionali (Art. 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)[17]**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973, sostituito da art. 86 D.Lgs. 141/2024);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 3 3-bis 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

❖ **Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)[18]**

- Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 co. 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998);
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12 co. 5 D.Lgs. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12-bis D.Lgs. n. 286/1998).

❖ **Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)[19]**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

❖ **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)[20]**

- Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);

[17] Ai sensi dell'art. 3 della L. 16 marzo 2006, n. 146: "Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".
[18] Inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109; poi modificato dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161.
[19] Inserito dall'art. 5, comma 1, L. 20 novembre 2017, n. 167.
[20] Inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39 a decorrere dal 17 maggio 2019.

everap dal 1986
RICERCA E SELEZIONE PERSONALE DI VENDITA

- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

❖ **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)[21]**

- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'UE e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro: (i) delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000); (ii) delitto di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000); (iii) delitto di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000);
- Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

❖ **Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)[22]**

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati e aggravanti (artt. 84-85 D.Lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (Art. 40 D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e circostanze aggravanti e attenuanti (art. 40-bis, ter e quater D.Lgs. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da parsone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies D.Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti artt. 40, 41 e 43 D.Lgs. 504/1995 (art. 46 D.Lgs. 504/1995);

[21] Inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157; poi modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.
[22] Inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, poi modificato da D.Lgs. 26 settembre 2024 n. 141.

- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.Lgs. 504/1995).

❖ **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)[23]**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

❖ **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto)[23]**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali o paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

1.5 I reati commessi all'estero (Art. 4 del Decreto)

Il Decreto stabilisce che "*Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale,* ***gli enti aventi nel territorio dello Stato*** *la* ***sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero****, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.*".

Pertanto, la normativa prevede che l'Ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione, in territorio straniero, di un Reato Presupposto quando:

- l'Ente ha la propria sede principale in Italia;
- nei confronti dell'Ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, sia formulata anche nei confronti dell'Ente.

1.6 Le sanzioni previste dal Decreto

Ai sensi del Decreto, in caso di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato:

[23] Inseriti dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022.

everap dal 1986
RICERCA E SELEZIONE PERSONALE DI VENDITA

a) l'Ente **è sempre condannato** ad una **sanzione pecuniaria** e alla **confisca** del prezzo o del profitto del Reato Presupposto (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato);
b) l'Ente **può essere condannato**, nei casi espressamente previsi dalla legge e se ricorrono determinate situazioni di fatto, altresì a **sanzioni interdittive** e alla **pubblicazione della sentenza di condanna**.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione della sanzione, sono attributi al Giudice penale competente per il procedimento relativo al reato dal quale dipende la responsabilità amministrativa.

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate secondo il principio delle "**quote**"; la determinazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice avviene in due fasi:
1) stabilire il numero di quote (non inferiore a 100 e non superiore a 1000), in base alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'Ente e all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori reati;
2) stabilire l'importo di ciascuna quota (da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00), in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.
Dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria risponde solo l'Ente **con il suo patrimonio** o con il fondo comune (art. 27 del Decreto).

Le sanzioni interdittive individuate dal Decreto sono: (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (v) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, in ogni caso, hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle **forme del tentativo**, dei Reati Presupposto (art. 26 comma 1 del Decreto).

1.7 Condotte esimenti della responsabilità amministrativa dipendente da reato (Art. 6 comma 1 e Art. 7 comma 1 e 2 del Decreto)

Il Decreto prevede delle condizioni, in presenza delle quali, a fronte della commissione di un Reato Presupposto, l'Ente può andare esente da responsabilità amministrativa dipendente da reato. Queste condizioni variano a seconda della qualifica del Soggetto Attivo.

Laddove il Reato Presupposto sia stato **commesso da un Soggetto Sottoposto** (art. 7 del Decreto), ai fini dell'esclusione di responsabilità, è sufficiente la prova che l'Ente, prima della commissione del reato, abbia **adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo** (di seguito per brevità anche "**MOG**") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; ciò è sufficiente ad escludere che la commissione del Reato Presupposto sia stata resa possibile dall'inosservanza di obblighi di direzione o vigilanza nei confronti del Soggetto Sottoposto. Ai fini di un efficace attuazione del MOG, è richiesto altresì che venga svolta una **verifica periodica** e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando

intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, nonché l'adozione e concreta applicazione di un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG stesso

Laddove il Reato Presupposto sia invece commesso da un Soggetto Apicale (art. 6 del Decreto), ai fini dell'esclusione di responsabilità, l'Ente deve provare:

1) di aver **adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un MOG** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; anche in tal caso, ai fini di un efficace attuazione del MOG, è richiesto altresì che venga svolta una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, nonché l'adozione e concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG stesso;
2) di avere affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito anche "**Organismo di Vigilanza**" o "**O.d.V.**") il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG e di curarne il relativo aggiornamento;
3) che le persone che hanno **commesso il reato** hanno agito **eludendo fraudolentemente il MOG**;
4) che **non c'è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Affinché sussista la responsabilità amministrativa dipendente da reato dell'Ente è indispensabile che il Reato presupposto sia stato commesso dal Soggetto Attivo **nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso**.
Pertanto, l'Ente non risponde se il Soggetto Attivo del Reato Presupposto ha agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5 comma 2 del Decreto) e quando volontariamente **impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento** (art. 26 comma 2 del Decreto); inoltre, non si procede all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'Ente **se nei confronti del Soggetto Attivo non può essere iniziata o proseguita l'azione penale** per mancanza di una condizione di procedibilità (art. 37 del Decreto).

1.8 Contenuto dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (Art. 6 comma 2 e 2 bis e Art. 7 comma 3 e 4 del Decreto) – Linee Guida di CONFINDUSTRIA (Art. 6 comma 3 del Decreto)

Nonostante nella pratica gli Enti si dotino generalmente di un unico MOG che tenga conto di tutte le previsioni normative necessarie, il Decreto prevede che il MOG abbia un **contenuto diverso a seconda che il Reato Presupposto sia commesso da un Soggetto Apicale oppure da un Soggetto Sottoposto**.

Laddove il Reato Presupposto sia stato commesso da un Soggetto Sottoposto (Art. 7 comma 3 e 4 del Decreto) il MOG deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio; inoltre, come già detto, la sua efficace attuazione richiede, da un lato, una verifica periodica e un'eventuale modifica del MOG in caso di scoperta di significative violazioni delle prescrizioni ovvero in caso di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, dall'altro, l'adozione d un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure contenute nel MOG.
Laddove il Reato Presupposto sia stato commesso da un Soggetto Apicale (Art. 6 comma 2 e 2bis del Decreto) il MOG deve:

everap dal 1986
RICERCA E SELEZIONE PERSONALE DI VENDITA

- individuare le aree di attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati (c.d. risk assessment);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG;
- prevedere, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (c.d. Whistleblowing), i canali di segnalazione interna adottati dall'Ente, il divieto di ritorsione nei confronti delle persone segnalanti e idonee sanzioni nei confronti di chi si accerta essere responsabile degli illeciti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 24/2023 (es. chi ha commesso un atto ritorsivo, chi ha ostacolato o tentato di ostacolare una segnalazione, chi viola l'obbligo di riservatezza, chi non svolge, essendone tenuto, verifiche e analisi della segnalazione pervenuta), nonché nei confronti della persona segnalante rispetto alla quale è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, nonché la responsabilità civile per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave (art. 16, comma 3, D.Lgs. 24/2023).

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Decreto, il MOG può essere redatto anche in conformità ai codici di comportamento (linee guida) predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti; tra questi vi sono le "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*" (di seguito anche solo "**Linee Guida**") di Confindustria che prevedono un unico modello (per Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti).

2.0 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Everap S.p.A.

2.1 – Attività di Everap S.p.A.

Everap S.p.A. (di seguito anche "**Everap**" o "**Società**"), Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro (aut. Min. Lav. Prot. n. 1318 del 15 gennaio 2007), è una società che da oltre 30 anni opera con successo nella ricerca e selezione di personale in ambito nazionale ed estero, per conto di aziende italiane ed estere, attive in tutti i settori merceologici.
Nata nel 1986, Everap si è affermata nel tempo come una delle principali società di ricerca e selezione di personale anche grazie alla competenza e alla trasparenza abitualmente impiegate sia con i clienti sia con i candidati.
Everap dispone di personale altamente qualificato e multilingue, caratterizzato da fondamentali valori come il rispetto e l'importanza delle potenzialità del singolo o del gruppo.
Everap ricerca esclusivamente agenti di commercio e personale di vendita con un metodo collaudato basato sulla conoscenza diretta dei candidati e sul rapporto costante con il cliente. Ogni ricerca è su misura in base alle esigenze del cliente quindi è fondamentale conoscere nei dettagli i prodotti o i servizi trattati, il mercato di riferimento, la clientela. In particolare, Everap **ricerca e seleziona** figure professionali quali:

- Agenti di commercio monomandatari e plurimandatari per il mercato italiano
- Agenti di commercio per il mercato estero
- Procacciatori d'affari
- Funzionari vendita dipendenti
- Export Area Manager
- Capi Area
- Direttori Vendite
- Direttori Commerciali

Divisione **Seles TEM - Temporary Export Management**
Oramai è però fondamentale per le aziende italiane occuparsi di Export e di internazionalizzazione. Infatti, le imprese che dimostrano trend di crescita più elevati, sono quelle che hanno già cominciato un percorso commerciale all'estero.
Spesso però la difficoltà per l'imprenditore è quella di dotarsi di competenze e personale interno in grado di avviare un processo di espansione verso i mercati esteri. Per questo motivo il 2014 ha visto anche la nascita della divisione Seles TEM - Temporary Export Management, specializzata nel supportare le imprese ad avviare o migliorare il proprio commercio all'estero. Una struttura di professionisti della vendita all'estero dedicata e in outsourcing per un periodo di tempo determinato. Seles sviluppa progetti di export completi che permettono all'imprenditore risultati misurabili in un periodo di tempo ben definito e con un investimento certo. Gli obbiettivi che si pone Seles TEM sono:

- avvio di un percorso di vendita all'estero con l' acquisizione di un portafoglio clienti.
- apertura o consolidamento di nuovi mercati esteri.
- creazione di un metodo di lavoro e trasferimento di competenze all'impresa.

La **Mission** di Everap è sempre stata quella di soddisfare il cliente con soluzioni concrete; per questo è stato scelto, da sempre, di specializzarci solo sulla ricerca di agenti di commercio, dal singolo agente alla costruzione dell'intera rete vendita.

Everap mira ad essere il punto di riferimento per le Imprese Italiane che vogliono sviluppare la loro rete commerciale, in Italia o all'Estero, nel rispetto degli impegni, degli accordi, ma soprattutto nel rispetto della persona, sia essa cliente, candidato o personale interno. Centinaia di referenze possono infatti testimoniare come Everap, con la competenza del suo personale e con il suo metodo sia la giusta soluzione per lo sviluppo commerciale di un'impresa.
Rispetto, chiarezza e limpidezza dei rapporti sono il vero credo, l'ingrediente alla base del più ampio concetto di professionalità senza il quale Everap sarebbe rimasta un'azienda come tante altre.

La **Vision** di Everap e quella di sviluppare opportunità di crescita per le persone, sia aziende che candidati, con la consapevolezza che:
- un'azienda è le persone che riesce ad attrarre.
- un'azienda è i clienti che riesce a conquistare distinguendosi.

Sulla base di tali principi, Everap si impegna a una condotta corretta e imparziale. Tutti i rapporti di affari sono improntati a integrità e lealtà e sono intrattenuti senza alcun conflitto tra interessi aziendali e personali.

2.2 – Modello di organizzazione, gestione e controllo, Codice Etico e di Comportamento di Everap S.p.A.

A partire dal 2016 Everap **si è dotata di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo** (di seguito anche il "**Modello**") nella consapevolezza che l'adozione di tale documento, pur costituendo una facoltà e non un obbligo, rappresenta un'opportunità fondamentale al fine, da un lato, di prevenire efficacemente la commissione dei Reati Presupposto e, dall'altro, di ribadire l'importanza dei principi sopra citati che devono ispirare i comportamenti di tutti i soggetti a vario titolo facenti parte della Società o che con la stessa intrattengono dei rapporti.

Il Modello è stato redatto prendendo spunto dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida elaborate da Confindustria e in conformità a quanto prescritto nel Decreto, tenendo conto delle peculiarità organizzative della Società. Il Modello si compone di una **Parte Generale** e di una **Parte Speciale** (entrambe parti integranti e sostanziali del Modello).
Nella presente Parte Generale del Modello vengono descritti: la normativa di riferimento, l'attività della Società, il processo di sviluppo che ha portato all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di Everap, i compiti e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza nominato da Everap, il sistema disciplinare adottato da Everap, le modalità di diffusione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Everap e i criteri di adeguamento dello stesso.
Nella Parte Speciale del Modello, invece, vengono elencati i vari processi di Everap e vengono identificati per ciascuno di essi le fattispecie di Reato Presupposto rilevanti e i presidi di controllo generali e specifici adottati dalla Società.

Inoltre, sempre dal 2016, Everap ha altresì adottato un **Codice Etico e di Comportamento** che, in linea con i principi di comportamento di lealtà e onestà già condivisi dalla Società, è volto da un alto ad enunciare i principi etici ai quali deve ispirarsi l'attività di Everap e sui quali devono essere improntati tutti i rapporti intercorrenti tra la stessa e i terzi, nonché a regolare attraverso norme comportamentali l'attività della Società stessa, fissando i principi generali cui deve conformarsi l'intera struttura societaria. Quanto

enunciato nel Codice Etico e di Comportamento è rilevante ai fini della prevenzione dei reati Presupposto e costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.
Il Codice Etico e di Comportamento deve considerarsi **parte integrante e sostanziale del Modello** di Everap; i suoi contenuti devono intendersi come integrativi (e non sostitutivi/alternativi) rispetto ai protocolli specifici previsti nella Parte Speciale del Modello in relazione a ciascuna Attività Sensibile.

Tutti i documenti sopra indicati – Modello e Codice Etico e di Comportamento - rappresentano una guida e un supporto per ogni dipendente, tale da metterlo in grado di perseguire nella maniera più efficace gli obiettivi aziendali, nel rispetto dei principi stabiliti dall'organizzazione.
Everap si adopera per fare in modo che le regole contenute nei predetti documenti trovino riscontro nei rapporti con i lavoratori, i consulenti, i fornitori e qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti stabili d'affari con essa. Everap non instaura né prosegue rapporti d'affari con chiunque si rifiuti espressamente di rispettare le regole del Modello e/o del Codice Etico e di Comportamento.

Nel corso del tempo, il Modello e il Codice Etico e di Comportamento sono stati oggetto di numerosi aggiornamenti, che si sono resi necessari a fronte dell'introduzione di alcune modifiche normative del Decreto (es. inserimento di nuovi Reati Presupposto) oppure di alcune modiche organizzative relative alla Società. La loro versione più aggiornata è sempre disponibile in apposita sezione del sito www.everap.it.

2.3 – Processo di sviluppo del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Everap S.p.A.

2.3.1 - Premessa

Le varie fasi di sviluppo e implementazione del Modello sono state condivise con il Consiglio di Amministrazione di Everap, l'Amministratore Delegato e con le risorse interne allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito tutti i soggetti interessanti sull'importanza dell'adozione del Modello.
Come già detto, lo sviluppo del Modello è avvenuto prendendo in considerazione quanto prescritto dalle Linee Guida elaborate da Confindustria, le quali suggeriscono in sostanza di procedere con le seguenti attività progressive:

1. **l'individuazione delle aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto;
2. **la predisposizione di un sistema di controllo preventivo** in grado di prevenire i rischi, attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo riportate nelle predette Linee Guida sono:
   - l'adozione di un codice etico;
   - la predisposizione di un sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro;
   - l'adozione di procedure manuali ed informatiche;
   - la formalizzazione dei poteri autorizzativi e di firma;
   - l'adozione di sistemi di controllo integrato;
   - la comunicazione al personale e sua formazione.

   Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:
   - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
   - applicazione del principio in forza del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
   - documentazione dei controlli effettuati;

3. **la previsione di un adeguato sistema disciplinare**, che indichi le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
4. **la nomina di un Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
5. **la previsione di obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
6. **l'individuazione di canali** che consentano agli interessati di presentare **segnalazioni di condotte illecite** rilevanti ai sensi della normativa applicabile (*"whistleblowing")*.

Operativamente, Everap nella predisposizione del Modello ha seguito quanto riportato nei seguenti paragrafi.

2.3.2 - Fasi di sviluppo del Modello

1) Istituzione di un gruppo di lavoro e condivisione degli elementi critici

La prima fase ha riguardato la individuazione di un gruppo di lavoro che costituisse il riferimento per le successive fasi di sviluppo del Modello e la condivisione tra i partecipanti dei vari aspetti dello sviluppo. Hanno partecipato al gruppo di lavoro costituito esperti aziendali in materia di "diritto del lavoro", "amministrazione e finanza", "salute e sicurezza", "legale e contrattualistica". I documenti analizzati e condivisi sono stati, preliminarmente, il testo del D.Lgs. 231/2001 e il C.C.N.L. applicabile.
Risultato di questa prima attività sono stati la condivisione dell'influenza del D.Lgs. 231/2001 sulla vita della Società e l'allineamento delle conoscenze di base necessari per poter procedere nelle fasi successive.

2) Analisi iniziale del rischio di compimento dei Reati Presupposto

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi i Reati Presupposto previsti dal Decreto.
Nella seconda fase del processo di sviluppo del Modello si è proceduto quindi alla suddetta individuazione, per evidenziare – rispetto a ciascun processo aziendale considerato – quali Reati Presupposto avrebbero potuto essere commessi.
Concretamente, sono stati individuati i vari processi aziendali e i rispettivi responsabili di funzione coinvolti in quei processi aziendali e sono state svolte, nei confronti di questi ultimi, numerose interviste; assieme ai consulenti incaricati ogni referente ha analizzato il rispettivo processo incrociando le attività svolte e le procedure esistenti con i Reati Presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed esprimendo una valutazione sulla probabilità che ogni singolo reato potesse essere commesso.
Risultato di questa attività è stato quello di documentare:

- le c.d. attività sensibili alla commissione dei Reati Presupposto (ossia quelle attività potenzialmente esposte alla commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di seguito anche **Attività Sensibili**) e le funzioni coinvolte da tali attività sensibili,
- la valutazione dei Rischi Iniziali per ogni processo aziendale e la loro criticità,
- l'identificazione dei Reati Presupposto di tipo "trasversale" ovvero non collegati solo ad uno specifico processo.

3) Identificazione dei correttivi e Valutazione Finale dei Rischi

Successivamente, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli esistente e ad individuare, con riferimento alle Attività Sensibili individuate nella fase precedente, degli

eventuali ulteriori **presidi di controllo integrativi** che consentissero di ridurre ad un livello di rischio accettabile quegli aspetti risultati per l'appunto sensibili. In particolare, sono stati identificati dei protocolli di comportamento generali, ossia valevoli per tutte le Attività Sensibili (es. principi del Codice di Comportamento), e dei protocolli specifici, ossia valevoli solo per alcune Attività Sensibili (es. protocolli per specifiche attività).
Il risultato di questa fase è stato quindi quello di:

- individuare delle procedure/protocolli, integrati al Sistema di Gestione aziendale, adeguati al controllo delle Attività Sensibili precedentemente identificate,
- identificare le responsabilità per il personale addetto/responsabile,
- stendere il documento di "Valutazione del rischio residuo".

4) Predisposizione del Modello e dei protocolli di controllo integrativi

Sulla scorta di quanto emerso nella fase precedente, si è proceduto a:

- predisporre la Parte Generale e Speciale del Modello;
- predisporre il Codice Etico e di Comportamento;
- realizzazione delle procedure, integrate a quelle già esistenti, adeguate al controllo delle attività a rischio commissione reato;
- attribuire/integrare le responsabilità al personale addetto/responsabile;
- individuare e nominare un Organismo di Vigilanza;
- predisporre il documento "*PRO 231.02 - Sistema Disciplinare*" per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicante nel Modello, nel Codice Etico e di Comportamento e, più in generale, nei protocolli aziendali;
- trasmettere all'Organismo di Vigilanza il documento di "Valutazione del rischio residuo".

5) Informazione e formazione sul Modello

Una volta predisposta la documentazione sopra indicata, si è proceduto ad informare e formare il personale interno, illustrando loro i principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001 e come questi sono stati recepiti dalla Società.
Anche in considerazione dell'evoluzione della struttura organizzativa della Società, questa fase è stata implementata e perfezionata ulteriormente nel corso degli anni; si rinvia a quanto previsto nella Sezione 5 che segue per la descrizione dell'attuale regolamentazione di questi aspetti.

2.4 – Reati Presupposto rilevanti per Everap S.p.A.

I Reati Presupposto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività sono riportati nella Parte Speciale del Modello. Everap ha valutato come **IMPRATICABILE** il compimento dei reati previsti dal Decreto che non compaiano nella Parte Speciale, in quanto non potenzialmente realizzabili e compatibili con il proprio business.

2.5 – Destinatari del Modello di Everap S.p.A.

Le disposizioni contenute nel presente Modello si applicano nei confronti dei seguenti soggetti (di seguito i "**Destinatari**"): i lavoratori dipendenti diretti, ai lavoratori dipendenti somministrati, ai tirocinanti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale, ai revisori legali, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, ai fornitori, ai consulenti e agli agenti.

3.0 L'Organismo di Vigilanza

3.1 - Premessa

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto, affinché - in caso di commissione di un Reato Presupposto - l'Ente possa andare esente da responsabilità amministrativa dipendente da reato, è indispensabile, tra le altre cose, che:
- l'Ente abbia nominato un Organismo di Vigilanza dotato di **autonomi poteri di iniziativa e di controllo** e gli abbia affidato il compito di **vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG e di curarne l'aggiornamento**;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo di Vigilanza.

3.2 – L'Organismo di Vigilanza di Everap S.p.A.

3.2.1 - Struttura, composizione e requisiti

La Società ha scelto di nominare un Organismo di Vigilanza a **struttura collegiale** e a **composizione mista**, essendo costituito da un membro esterno e due membri interni all'organizzazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza così costituito e ciascun membro dello stesso possiedono tutti i **requisiti, oggettivi e soggettivi, necessari** per lo svolgimento dei compiti attribuiti. In particolare:
- al fine di garantire il requisito della **professionalità**, i componenti sono stati scelti tra soggetti dotati di competenze tecniche e professionali funzionali ai compiti assegnati;
- al fine di garantire il requisito dell'**autonomia** e dell'**indipendenza**, da un lato ciascun componente scelto possiede i requisiti di onorabilità e di assenza di conflitto di interessi, dall'altro lato all'Organismo di Vigilanza non è attribuito alcun compito operativo e decisionale che possa pregiudicare l'obiettività di giudizio quale organo di controllo del Modello;
- al fine di garantire il requisito della **continuità d'azione**, i componenti sono tenuti ad adempiere all'incarico offrendo un contributo assiduo nello svolgimento dei compiti affidati e curando la documentazione relativa all'attività svolta.

3.2.2. - Nomina, durata in carica, cause di ineleggibilità e decadenza, rinuncia, revoca

L'Organismo di Vigilanza è nominato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ed è collocato in una posizione di staff rispetto al Consiglio di Amministrazione stesso, rispondendo direttamente a quest'ultimo.

L'Organismo di Vigilanza **decade alla data di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione** che lo ha nominato. Allo scadere del mandato, i membri dell'Organismo di Vigilanza cessano automaticamente e contemporaneamente dalla carica, ma sono tenuti a continuare nell'espletamento dei compiti previsti sino all'assunzione dell'incarico da parte dei nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le **cause di ineleggibilità e decadenza**, non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e se già nominato decade dall'incarico, chi si trovi in una delle seguenti situazioni:

- chi abbia un legame di parentela, coniugio (o convivenza di fatto equiparabile al coniugio) o affinità entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- chi abbia subito/subisca una condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche;
- chi abbia subito/subisca una sentenza di condanna o di patteggiamento che ne accerti la responsabilità per la commissione di un Reato Presupposto o di un reato della stessa indole (es. reati contro la pubblica amministrazione, reati tributari, etc.);
- chi abbia subito/subisca una dichiarazione di fallimento o si trovi nella condizione giuridica di interdetto o inabilitato.

I membri interni dell'Organismo di Vigilanza legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente decadono automaticamente dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza qualora cessi, per qualunque causa, tale rapporto di lavoro.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può **rinunciare** al proprio incarico prima della naturale scadenza; in tal caso, il componente deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con un preavviso di almeno 1 (un) mese, specificando le motivazioni che hanno determinato tale scelta.

Ferme le cause di decadenza predette, la **revoca dell'incarico** conferito ai membri dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società a condizione che ricorra una giusta causa.
Per giusta causa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono le seguenti ipotesi: (i) una grave negligenza nello svolgimento dei compiti assegnati; (ii) l'intervenuta sentenza di condanna della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto; (iii) la perdita dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, professionalità presenti in sede di nomina; (iv) invalidità che renda inidonei allo svolgimento dell'incarico temporanea, laddove si protragga per oltre 6 mesi, oppure definitiva.

In caso di cessazione di un singolo membro, l'Organismo di Vigilanza continua a funzionare regolarmente, ma il Presidente o uno dei membri rimanenti è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione della Società affinché provveda alla sostituzione del membro cessato. In caso di cessazione di più di un membro, decade l'intero Organismo di Vigilanza.

3.2.3 - Compiti, poteri e obblighi

In ossequio a quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza di Everap è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- **verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia del Modello** rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei Reati Presupposto;

- **verifica dell'effettivo funzionamento e dell'osservanza del Modello e dei relativi protocolli/presidi adottati** da parte di tutti i Destinatari;
- **formulazione di proposte ed osservazioni al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti del Modello** (potendosi avvalere delle competenti funzioni presenti in Everap), che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: (i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; (ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; (iii) modifiche normative;
- **definizione delle iniziative più idonee a diffondere** tra il personale, i consulenti e i terzi che in generale intrattengono rapporti con Everap **la conoscenza e la comprensione del Modello**, del Codice Etico e di Comportamento, nonché delle **iniziative più idonee per formare** il personale interno in merito alla normativa in materia di responsabilità amministrativa dipendente da reato e agli impatti dell'applicazione di tale normativa sull'attività della Società;
- **segnalazione al Consiglio di Amministrazione di Everap**, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società, nonché di qualunque scostamento dal Modello o dai protocolli aziendali emerso durante l'attività di controllo o dalle segnalazioni/informazioni pervenute da terzi;
- **formulazione di proposte di attivazione, esclusivamente tramite le funzioni preposte, degli eventuali procedimenti disciplinari** ai sensi di legge e di Contratto Collettivo applicabile, idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e/o nei relativi protocolli aziendali e/o nel Codice Etico e di Comportamento;
- trasmissione al Consiglio di Amministrazione di Everap di una **relazione scritta annuale** concernente l'attività svolta nel periodo di riferimento e di un **programma di attività** da svolgersi nell'anno successivo;
- predisposizione, unitamente al Consiglio di Amministrazione, di un **sistema di comunicazione interna** che permetta all'Organismo di Vigilanza di ricevere dalle funzioni aziendali o dagli altri organi aziendali le informazioni utili al fine di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (es. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001; anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle varie attività; decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici);
- **verifica della costante idoneità del Sistema Disciplinare** adottato dalla Società rispetto alle prescrizioni imposte dal Decreto;
- **gestione delle segnalazioni**, pervenute tramite i canali attivati dalla Società, di condotte illecite che ledono gli interessi e/o l'integrità della Società e di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di c.d. whistleblowing (D.Lgs. 24/2023 - "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*").

Per lo svolgimento dei compiti sopra menzionati, l'Organismo di Vigilanza dispone dei seguenti **poteri**:

- può liberamente programmare la propria attività di controllo e vigilanza;
- può dotarsi di un regolamento che disciplini il proprio funzionamento interno (si veda sezione 3.2.6);

- può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali, nonché di eventuali collaboratori o soggetti esterni competenti;
- può accedere liberamente alle informazioni e ai documenti aziendali;
- può richiedere informazioni, dati e notizie, necessari per lo svolgimento dei propri compiti, sia agli Organi Societari (es. Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) sia ai soggetti deputati al presidio delle rispettive funzioni aziendali, fissando un termine per la consegna di quanto richiesto;
- può condurre indagini ed interviste, programmate e a sorpresa, volte all'accertamento delle violazioni del Modello e/o dei protocolli aziendali e/o del Codice Etico e di Comportamento

All'Organismo di Vigilanza non spettano poteri decisionali, modificativi o disciplinari.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a **segreto professionale** in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, ferma la necessità di informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la **riservatezza** delle informazioni e dei dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle proprie funzioni – con particolare riferimento alle eventuali segnalazioni pervenute ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (v. paragrafo 3.2.4 LETT. B) – e si astengono dal ricercare e/o dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/01 o comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell' Organismo di Vigilanza.
Tutte le informazioni e i dati in loro possesso devono essere trattati in conformità con la normativa di settore, ivi compresa la normativa relativa alla tutela dei dati personali, con particolare riguardo in particolare al Regolamento (UE) 2016/679.
L'inosservanza dei suddetti obblighi può determinare la revoca dalla carica.

3.2.4 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e dall'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

A) Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza

Al fine di agevolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza, il Decreto prescrive che il Modello debba prevedere degli **obblighi informativi** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza stesso (**art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto**).

Pertanto, con il presente Modello si stabilisce sin d'ora che l'Organismo di Vigilanza di Everap deve ottenere tempestivamente, a cura dei responsabili delle funzioni/processi secondo la propria area di competenza, tutte le informazioni ritenute utili allo scopo di permettere lo svolgimento del compito assegnatogli, tra cui, a titolo esemplificativo: (i) copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano una rilevanza in relazione al Modello; (ii) notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità, dai quali emerga lo svolgimento di indagini nei confronti di Everap per i reati di cui al D.Lgs. 231/01; (iii) le informazioni derivanti dagli enti di controllo interni ed esterni all'organizzazione (es: audit interni, audit da enti privati); (iv) notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni applicate; (v) notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo e/o delle attività svolte dalla Società; (vi) gli aggiornamenti del sistema delle deleghe; (vii) notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es. modifica di RSPP o RLS). Il contenuto di tali informazioni, le modalità e le tempistiche di trasmissione sono definitivi in un separato documento.

Le predette informazioni verso l'Organismo di Vigilanza devono pervenire utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: odv@everap.it.

In aggiunta a quanto sopra, si precisa che l'Organismo di Vigilanza può altresì:
- chiedere alla **Società di Revisione** informazioni in merito alle attività di verifica da questa svolte, laddove lo ritenga utile per lo svolgimento dei propri compiti,
- prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con il **Collegio Sindacale**.

Più in generale, si sottolinea che ciascun responsabile di funzione/processo, così come ogni altro soggetto facente parte dell'organizzazione aziendale, ha inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di cui venga a conoscenza che, a proprio parere, possano costituire una violazione del Modello o del Codice Etico e di Comportamento o dei protocolli aziendali e/o che possano comportare la commissione di un Reato Presupposto. L'obbligo di informazione rientra nel più ampio dovere di fedeltà e diligenza del prestatore di lavoro (art. 2104 c.c.), pertanto l'adempimento di tale obbligo non potrà comportare l'applicazione di alcuna sanzione disciplinare in capo al lavoratore. Per l'effettuazione di tali segnalazioni si rinvia a quanto previsto nel paragrafo che segue.

B) Segnalazioni di condotte illecite (c.d. Whistleblowing)

In attuazione di quanto previsto dall'attuale art. 2-*bis* del D.Lgs. 231/2001 (ai sensi del quale "*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*"), nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea **che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato)**, Everap ha attivato i seguenti **canali di segnalazione interna, affidando all'Organismo di Vigilanza già nominato il compito di gestire le eventuali segnalazioni pervenute**:

i. piattaforma informatica, accessibile cliccando sul seguente link: **https://whistleblowing.everap.it**;
ii. numero verde, attivo 24 ore su 24: **800 378 616**;
iii. possibilità di richiedere un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Si sottolinea che, tramite i predetti canali, possono essere segnalate, tra le altre violazioni, c**ondotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello**.

La Società ha predisposto il documento "*PRO 231.03 - Procedura per la segnalazione interna di condotte illecite – Whistleblowing*" al fine di fornire, ai potenziali soggetti interessati ad effettuare una segnalazione di condotte illecite lesive degli interessi e/o dell'integrità di Everap e apprese nel contesto lavorativo, informazioni chiare sul canale, sulla procedura e sui presupposti per l'effettuazione di segnalazioni interne; tale documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, è pubblicato in apposita sezione del sito internet di Everap e un esplicito rinvio allo stesso è contenuto in idonea informativa affissa presso la sede d Everap. Si invita, dunque, chiunque intenda effettuare una segnalazione interna a prendere attenta visione del documento sopra citato.

Si precisa che, a condizione che ricorrano tutte le condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, il soggetto che ha effettuato una segnalazione interna godrà delle misure di protezione descritte nel predetto decreto citato e, in particolare, **non potrà subire, a causa della segnalazione, alcun atto di ritorsione da parte della Società**. Eventuali atti ritorsivi

commessi a causa della segnalazione saranno sanzionati dalla Società secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare di Everap (v. Sezione 4).

C) Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale:

- una relazione scritta finale, che descriva le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza nel corso dell'anno considerato (riunioni svolte, interviste e/o audit svolti, descrizione stato ed esito delle attività svolte: es. verifica sulla pianificazione e sull'attuazione dell'attività formativa, esito degli audit svolti, verifica della funzionalità degli indirizzi e-mail per comunicare con l'Organismo di Vigilanza, eventuali segnalazioni ricevute);
- un piano delle attività che l'Organismo di Vigilanza programma di effettuare nel corso dell'anno successivo (attività di controllo/verifiche da effettuare nel periodo di riferimento).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve riferire **immediatamente** al Consiglio di Amministrazione le seguenti informazioni:

- modifiche normative rilevanti ai fini dell'efficacia e dell'attuazione del Modello;
- fondate violazioni del Modello o del Codice Etico e di Comportamento o dei protocolli aziendali;
- carenze organizzative o procedurali che determinino un concreto pericolo di commissione di Reati Presupposto;
- situazione di conflitto di interessi in cui si venga a trovare uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- in generale, ogni informazione che richieda l'assunzione di una decisione urgente da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.2.5 - Budget

Al fine di un efficiente svolgimento dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione di Everap attribuisce all'Organismo di Vigilanza mezzi economici (budget) e logistici adeguati.

3.2.6 - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il concreto funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza è specificamente regolamentato da un apposito documento di cui si è dotato l'Organismo di Vigilanza (di seguito il "**Regolamento**") e che definisce, tra le altre cose, la periodicità e la modalità di convocazione delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, le modalità operative di svolgimento delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza e di assunzione delle decisioni, le modalità di modifica del documento.

Al fine di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, eventuali modifiche e/o integrazioni al Regolamento possono essere apportate solo con delibera dell'Organismo di Vigilanza stesso, salva la successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione per presa visione.

4.0 Sistema disciplinare

4.1 – Premessa

Il Decreto prescrive che, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrative dell'Ente, è essenziale ed imprescindibile che il Modello adottato dall'Ente preveda un sistema disciplinare idoneo a:

- sanzionare il **mancato rispetto delle misure indicate nel modello** stesso (art. 6, comma 2, lettera e, e art. 7, comma 4, lettera b del Decreto),
- sanzionare **chi si accerta essere responsabile degli illeciti** di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 24/2023 (c.d. Whistleblowing),
- sanzionare la **persona segnalante** (v. paragrafo 3.2.4 lett. B che precede) rispetto alla quale è accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale** per i reati di diffamazione o di calunnia, nonché la **responsabilità civile** per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave.

4.2 – Sistema disciplinare di Everap S.p.A.

Nel rispetto di quanto previsto nel Decreto, Everap ha adottato un regolamento disciplinare (di seguito anche "**Sistema Disciplinare**") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello. Il documento, definito "*PRO 231.02 - Sistema Disciplinare*", è pubblicato sul sito di Everap e si rinvia integralmente allo stesso per la conoscenza dei relativi contenuti.

L'applicazione del Sistema Disciplinare si fonda sul principio cardine della **proporzionalità** della sanzione in relazione alla gravità della violazione riscontrata nonché alla tipologia del rapporto in essere tra Everap e il soggetto che ha commesso la violazione di cui trattasi.

Si precisa che l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Sistema Disciplinare prescinde dalla commissione di un reato e quindi dall'instaurazione e dall'esito di un eventuale procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di Reato Presupposto.

5.0 Diffusione del Modello di Everap S.p.A.

Al fine di dare attuazione efficace al Modello, Everap si impegna a diffondere i contenuti dello stesso a tutti i suoi Destinatari, quindi sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, Everap **informa tutto il personale** in merito all'esistenza e ai contenuti del presente Modello.
In particolare, al momento dell'assunzione vengono consegnati al lavoratore il Modello, il Codice Etico e di Comportamento e il Sistema Disciplinare nella loro versione più aggiornata; tali documenti sono altresì consultabili sul sito internet di Everap S.p.A..

Everap, inoltre, si impegna a far sì che tutto il personale interno diretto sia destinatario di **un'attività di formazione in materia di responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti**, nonché ad organizzare eventuali sessioni formative di aggiornamento ove ritenuto necessario. In particolare, Everap prevede l'erogazione di corsi che illustrino, secondo un approccio modulare, il contesto normativo, il Modello adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza. La prova della partecipazione alle attività formative e del superamento della verifica finale viene conservata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici.

Anche i soggetti esterni che intrattengono dei rapporti contrattuali, di varia natura, con la Società (es. collaboratori, docenti, consulenti, fornitori, etc.), di seguito anche definiti **Terzi**, devono essere informati dell'esistenza e del contenuto del Modello, del Codice Etico e di Comportamento e del Sistema Disciplinare, nonché dell'esigenza di Everap che il loro comportamento sia conforme alle procedure descritte in tali documenti.
Everap informa, pertanto, i soggetti Terzi di volta in volta coinvolti in relazione all'adozione da parte della Società di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché della predisposizione di un Codice Etico e di Comportamento e di un Sistema Disciplinare, indicando altresì dove poter reperire tali documenti e invitandoli a prenderne visione. Inoltre, i contratti stipulati con i Terzi, possono altresì prevedere un obbligo per questi ultimi di rispettare quanto previsto nei predetti documenti e, più in generale, nel D.Lgs. 231/2001, pena l'applicazione di clausole penali o clausole risolutive espresse.

6.0 Aggiornamento del Modello di Everap S.p.A.

Le modifiche ed integrazioni del Modello, finalizzate a garantire la continua adeguatezza dello stesso, anche a seguito di modifiche organizzative e di eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi del Decreto, l'Organismo di Vigilanza cura l'aggiornamento del Modello; in tal senso, l'Organismo di Vigilanza potrà **proporre** al Consiglio di Amministrazione delle modifiche e/o integrazioni al Modello.

Gli interventi di aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- aggiornamenti della normativa in materia di responsabilità amministrativa dipendente da reato (es. introduzione di nuove fattispecie di Reati Presupposto);
- commissione di un Reato Presupposto oppure violazioni del Modello e/o emersione di carenze in merito al Modello in sede di verifica sull'efficacia dello stesso;
- identificazione di nuove Attività Sensibili o variazione di quelle già precedentemente valutate;
- modifiche della struttura organizzativa della Società e/o delle attività svolte.

7.0 Documenti facenti parte del Modello di Everap S.p.A.

Devono considerarsi parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti, sempre nella loro versione più aggiornata:

1) Codice Etico e di Comportamento di Everap;
2) Sistema Disciplinare di Everap.